

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 88.800,—
per la sottoscrizione di nuove azioni della Swissair S.A.

(del 2 maggio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'assemblea generale del 28 aprile 1967 della Swissair S.A., società svizzera per la navigazione aerea, ha deciso, conformemente alla proposta del Consiglio di amministrazione, di aumentare il capitale-azioni da 175 a 218,75 milioni di franchi.

L'ultimo aumento del capitale-azioni di 35 milioni di franchi è stato realizzato con successo nel maggio 1966.

L'esercizio 1966 si è chiuso con un ottimo risultato. Malgrado la decisione di portare l'ammortamento del capitale immobilizzato a 110,9 milioni di franchi, la Swissair ha ottenuto un beneficio netto di 22,7 milioni di franchi, contro i 18,6 milioni dell'esercizio precedente, ciò che ha permesso di stabilire il versamento d'un dividendo dell'8 %.

Il nuovo aumento del capitale-azioni di 43,75 milioni di franchi verrà effettuato mediante l'emissione di 125.000 azioni al portatore del valore nominale di Fr. 350,—. Il prezzo di emissione è stabilito in Fr. 400,— allo scopo di ottenere un consolidamento delle riserve apparenti.

Questo nuovo aumento si distingue dai precedenti per l'emissione di azioni al portatore, al fine di permettere una estensione del campo degli acquirenti. Tuttavia non è da temersi un'eccessiva influenza straniera, dato che la proporzione di azioni al portatore non può eccedere 1/3 del capitale-azioni.

Un consorzio di banche, con alla testa il Credito Svizzero, ha accettato di prendere a carico le nuove azioni, che offre ora in sottoscrizione in ragione di una nuova azione per quattro precedenti, riservando a norma di statuti un terzo del capitale agli enti pubblici, in primo luogo alla Confederazione e ai Cantoni.

La Swissair S.A., dato l'ottimo andamento degli affari della compagnia, lo sviluppo sempre maggiore nel traffico internazionale, in modo particolare nell'America del nord, nell'America del sud e nell'Estremo Oriente, ha proceduto, negli anni 1947, 1956, 1958, 1959, 1964 e 1966, a successivi aumenti del capitale-azioni portandolo dall'iniziale un milione a 175 milioni.

Il nostro Cantone ha sempre aderito alle sottoscrizioni facendo buon uso dei propri diritti di opzione e mantenendo immutata la propria partecipazione azionaria, contribuendo in tale modo a garantire un sano riparto nel possesso delle azioni fra gli enti pubblici (Confederazione, Cantone e Comuni) e privati. L'investimento si è rivelato sin qui estremamente interessante: le azioni di nominali Fr. 350,— quotano oltre Fr. 900,—.

In occasione del nuovo aumento del capitale, si ritiene che sussistano i medesimi validi motivi perchè il Cantone non abbia a disinteressarsi di questa nuova sottoscrizione.

Attualmente il Cantone è possessore di n. 890 azioni nominative pari a un valore nominale di Fr. 311.500,—. L'esercizio del diritto di opzione comporta la

sottoscrizione di n. 222 nuove azioni al portatore per un costo totale di Fr. 88.800,—, somma che il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di stanziare a questo scopo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la sottoscrizione di nuove azioni della Swissair SA

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 maggio 1967 n. 1455 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' stanziato un credito di Fr. 88.800,— per la sottoscrizione di n. 222 azioni al portatore della Swissair SA, società nazionale di navigazione aerea, al prezzo di emissione di Fr. 400,— cadauna, usufruendo del diritto conferito agli azionisti nell'ambito dell'aumento del capitale sociale da Fr. 175.000.000,— a franchi 218.750.000,—.

Art. 2. — Il relativo credito sarà iscritto come segue :
Fr. 77.700,— alla parte straordinaria del Dipartimento delle finanze, voce 9.1603.02
Fr. 11.100,— a bilancio, spese varie, voce 9.1208.10.

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.